



Prot. Nr. 32.01.07/106140

Bolzano, 23.02.2010

Redatto da:
Carla Crepaz
Tel. 0471/411389
carla.crepaz@provincia.bz.it*Scuole di ogni ordine e grado in lingua italiana**Loro sedi**Albo - Sede***Oggetto: Graduatorie provinciali del personale docente abilitato delle scuole a carattere statale in lingua italiana della provincia di Bolzano. Anno scolastico 2010/2011. Deliberazione della Giunta Provinciale n. 260 del 22.2.2010**

La Deliberazione della Giunta Provinciale n. 260 del 22.2.2010 che regola, per l'anno scolastico 2010/2011 l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e delle graduatorie di Istituto per l'assunzione del personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano, conferma essenzialmente, le norme approvate dalla Giunta Provinciale mediante le deliberazioni n. 616 del 9.3.2009, 916 del 30.3.2009 e 1511 del 8.6.2009.

Ad un anno di distanza dall'istituzione delle graduatorie provinciali, ai sensi della Legge provinciale n. 2 del 14.3.2008, è emersa tuttavia la necessità di integrare e precisare il testo di talune norme in vigore il cui contenuto, come sopra evidenziato, rimane sostanzialmente identico.

Riassumiamo quindi di seguito, brevemente, quelle che sono le precisazioni, apportate al testo della Deliberazione 916, nonché alla tabella di valutazione n. 616, oggetto della Deliberazione n. 260 del 22.2.2010:

Art. 4, comma 3: *con decreto della Sovrintendente scolastica n. 31 del 4.2.2010 viene bandito il concorso ordinario per titoli ed esami per l'insegnamento di Tedesco, seconda lingua, nelle scuole primarie in lingua italiana. A seguito dell'indizione del concorso si rende necessaria l'aggiunta del comma 3 al fine di consentire l'inserimento in graduatoria provinciale, con riserva degli insegnanti che partecipano alla procedura concorsuale.*

Art. 5, comma 5, lettera e): *la commissione preposta alla valutazione dei titoli artistici relativi alla classe di concorso 77/A – Strumento musicale nella scuola media, viene integrata con la presenza di un insegnante di Educazione musicale nella scuola media (classe di concorso 32/A).*

Art. 14, comma 5: *con l'aggiunta di tale comma si è inteso permettere il reinserimento, a domanda, di coloro che, già inseriti a pieno titolo o con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bolzano, relative agli anni scolastici 2007/2009, non abbiano provveduto a fare domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali istituite nell'anno 2009/2010.*

Si sottolinea in questa occasione come i casi di nuovo inserimento risultino limitati alle presenti categorie di insegnanti, oltreché ai candidati al concorso ordinario di seconda lingua nella scuola primaria, citati all'art 4, comma 3. Si inseriscono con riserva anche i candidati iscritti ai corsi di Didattica della musica attivati presso i Conservatori di musica.

Art. 14, comma 6: *in questo comma si è inteso rendere esplicita la condizione per cui il candidato che,*





individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato per un determinato posto o classe di concorso, non accetti o rinunci allo stesso, perda definitivamente la possibilità di reinserirsi nella stessa graduatoria dalla quale è stato individuato.

Art. 15, comma 4: *in armonia con le recenti disposizioni nazionali si è inteso rendere possibile agli insegnanti già inseriti in graduatorie di istituto di altre province, il contemporaneo inserimento nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano, con la contestuale dichiarazione di rinuncia alla eventuale stipulazione di contratto a tempo determinato nella provincia di provenienza. Tale limitazione non è stata posta per i docenti di Italiano, seconda lingua nelle scuole con insegnamento in lingua tedesca della provincia di Bolzano.*

Art. 16, comma 2: *descrive le modalità di presentazione della domanda da parte dei candidati e aggiunge chiarimenti in merito al caso in cui la stessa, nel caso di candidato inserito in graduatoria provinciale, sia presentata erroneamente, ad una istituzione scolastica.*

Art. 25 commi 2 e 3: *il comma due stabilisce i tempi e la modalità di pubblicazione delle graduatorie da parte delle competenti Intendenze scolastiche, il comma tre, sul ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie, ribadisce la calendarizzazione della scadenza fissata per ricorrere (la decorrenza comprende sabato e domenica se inclusi nei termini fissati).*

Si rende noto inoltre che, la presente Deliberazione non tratta più le disposizioni riguardanti l'utilizzo delle graduatorie provinciali tramite la stipulazione di contratti con il personale docente (vedi Deliberazione della Giunta provinciale n. 916 del 30.3.2009, dall'art. 26 all'art. 48), argomenti che saranno oggetto di ulteriore, successiva deliberazione.

Per quanto riguarda l'Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli per la graduatoria provinciale e per le graduatorie di istituto segnaliamo le seguenti integrazioni alla Tabella di valutazione 616 del 9/3/2009 che rimane parimenti invariata:

B.2.2.1. e B.2.2.2: *intendono esplicitare il principio secondo cui il servizio di insegnamento non specifico, prestato per un qualsivoglia periodo presso un Istituto o scuola legalmente riconosciuti, viene valutato la metà del servizio non specifico per il corrispondente periodo (pari cioè a tre punti ad anno scolastico).*

C 3.6: *stabilisce che, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, il punteggio massimo raggiungibile dai candidati, attraverso la frequenza dei corsi aggiuntivi, opzionali di storia locale e legislazione scolastica e pari a due punti.*

Si ricorda in questa occasione che, vengono valutati, come servizi non specifici anche i servizi di insegnamento prestati, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, presso: Scuole dell'infanzia, Formazione professionale delle regioni e delle province autonome, Università, già introdotti dalla Tabella di valutazione n. 616 del 9.3.2009 (punti da B.5.4 a B.6.7). Parimenti il servizio di insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, prestato in almeno due sedi o in almeno quattro classi, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 viene maggiorato. Analoga maggiorazione è attribuita al servizio di insegnamento prestato, sempre a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, in sede disagiata e per continuità nel biennio, su posto di sostegno.

I termini di presentazione della domanda per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e per quelle di Istituto, relativamente all'anno scolastico 2010/2011, sono così stabiliti:

Graduatorie provinciali: dal 23.2.2010 al 25.3.2010

Graduatorie di istituto: dal 1.4.2010 al 30.4.2010

Le domande dei candidati inseriti in graduatoria provinciale, che intendono aggiornare la propria posizione e coloro che ai sensi della Deliberazione n. 260 del 22.2.2010, hanno titolo all'inserimento in graduatoria provinciale, dovranno presentare domanda, indirizzandola all'Ufficio Amministrazione personale insegnante, entro i succitati termini, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o, qualora recapitate a



mano, entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno fissato, all'Ufficio Protocollo della struttura competente a ricevere la domanda. Coloro che, sono inseriti in graduatoria provinciale con riserva e non possano scioglierela, entro i termini prefissati, non sono tenuti a presentare conferma di permanenza in graduatoria. Ai candidati che prestano servizio o risiedono all'estero sarà consentito presentare la domanda tramite la competente autorità diplomatica.

Ricordiamo, infine, che i candidati che intendono aggiornare il punteggio di graduatoria troveranno a disposizione un modello semplificato di domanda.

Le modalità di presentazione delle domande dei candidati inseriti in graduatorie di istituto sarà oggetto di ulteriore, successiva Circolare da parte dello scrivente Ufficio.

La presente Circolare, unitamente alla modulistica è scaricabile dal nostro sito, all'indirizzo: www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica.

*La Sovrintendente Scolastica
Dott..ssa Nicoletta Minnei*